

**INPS**

**DETERMINAZIONE N. 199 DEL 20 DIC. 2017**



**Oggetto:** Ricorso n 751523256 del 20/07/2015 in materia di INQUADRAMENTO AZIENDA proposto da S.A.L.P.A. SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A R.L., matricola INPS: 7904825500, Codice Fiscale: 01900540673  
Direzione Provinciale INPS di: TERAMO

### **IL PRESIDENTE**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto**, in particolare, l'art. 50 della già citata legge 9 marzo 1989, n. 88, relativo al contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro;

**Premesso** che la contestazione in esame scaturisce dal provvedimento del 4 giugno 2015 con il quale la Direzione Provinciale di Teramo ha disposto, con decorrenza 1 aprile 2015, l'inquadramento nel settore "industria alimentare" della ditta S.A.L.P.A. Societa' Agricola Consortile a r.l., in luogo dell'inquadramento nel settore "impresa agricola con diritto allo sgravio ex art. 9 L. 67/1988", attribuito con precedente provvedimento di agosto 2014;

**Rilevato** che la S.A.L.P.A. Societa' Agricola Consortile a r.l. si oppone al provvedimento chiedendo che le venga attribuito l'inquadramento previdenziale nel settore "agricoltura", per lo svolgimento dell'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. e per il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, richiesti per lo scopo dalla norma richiamata;

**Vista** la legge n.88/1989 che, all'art. 49, comma 1, lettera c), prevede che la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali è disposta dall'Istituto e stabilita nel settore agricoltura per le attività di cui all'art. 2135 del codice civile e all'art. 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;

**Visto** l'art. 2135 c.c. come novellato dal D. Lgs n.228/2001, ed, in particolare, il comma 3 del medesimo articolo, che qualifica "connesse" all'agricoltura *"le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge"*;

**Vista** la circolare n.186/2003 con cui l'Istituto ha precisato, ai fini della classificazione dei datori di lavoro ex art 49, comma 1, della L. n. 88/89, la definizione e i requisiti delle attività "connesse" a quelle di coltivazione del fondo di cui al comma 3 dell'art. 2135 c.c. sopra citato;

**Preso atto** che la ricorrente S.A.L.P.A. Societa' Agricola Consortile a r.l., con capitale sociale di € 10.000,00, ha sottoscritto, con decorrenza 15.4.2015 sino al 14 aprile 2021, un contratto di affitto di ramo d'azienda con Industrie Rolli Alimentari Spa;

**Preso atto** che il ramo d'azienda di proprietà di Industrie Rolli Alimentari Spa concesso in affitto alla ricorrente è costituito dal complesso aziendale, sito in Roseto degli Abruzzi (TE) via Nazionale 544, e destinato ad attività di lavorazione, produzione e confezionamento di prodotti agroalimentari;

**Preso atto** che l'azienda ricorrente non possiede i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al D. Lgs n.228/2001 ai fini dell'inquadramento nel settore "agricoltura" in presenza, invece, dei presupposti di cui all'art. 49 della L. 88/1989 per l'inquadramento nel settore "industria";

**Preso atto** che è stato presentato ricorso giurisdizionale e non è intervenuta sentenza sulla questione;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

La reiezione del ricorso proposto da S.A.L.P.A. SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A R.L.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale